

FONDAZIONE ITALIA PROTAGONISTA
STATUTO

Art.1

Costituzione e denominazione

Su iniziativa del Comitato per la Fondazione Italia Protagonista è costituita la Fondazione Italia Protagonista, con sede in Roma, P.zza Borghese n°3.

Art.2

Scopi

La Fondazione non ha scopi di lucro e quindi non ripartisce utili.

La Fondazione ha lo scopo

- di valorizzare, diffondere e promuovere i valori fondanti delle civiltà Europee, le libertà individuali e collettive, i valori dell'Occidente Cristiano anche nell'ambito dei rapporti tra i popoli; di affermare e diffondere i valori e gli ideali della solidarietà tra i popoli;
- di valorizzare, promuovere diffondere la cultura, la tradizione i valori della civiltà italiana, nonché quella mediterranea e comunitaria europea;
- di promuovere modelli di gestione sia della cosa pubblica che nei rapporti tra soggetti privati, basati su criteri etici e meritocratici;
- promuovere rapporti ed incontri, anche di carattere internazionale, tra enti, associazioni e fondazioni – anche straniere- che perseguono gli stessi scopi;
- promuovere, diffondere e svolgere attività di ricerca nell'ambito delle scienze e per fini di particolare rilievo sociale, sia direttamente che tramite istituzioni culturali e di ricerca, anche per il tramite di Università ed istituti di ricerca ed istruzione superiori siano questi italiani od esteri;

Tali attività saranno indistintamente svolte sia sul territorio nazionale che all'estero.

Art.3

Attività Strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà porre in essere tutte le attività ed iniziative idonee –in via diretta od indiretta- al raggiungimento dello scopo. In via meramente esemplificativa, ma non esaustiva, la fondazione potrà:

- promuovere, organizzare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in società, attività di formazione professionale;
- realizzare e divulgare prodotti editoriali, anche di editoria elettronica e multimediali;
- organizzare, istituire e gestire reti telematiche, centri di programmazione ed archiviazione di dati, portali informatici, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;
- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate; stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggruppamento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla Fondazione posseduti;
- stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, anche per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 2;
- costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio e comunque compatibili con il conseguimento, sia diretto che indiretto, degli scopi della Fondazione;

- dar corso alla registrazione di marchi e brevetti ed ogni altro diritto, anche di privativa, inerenti le attività poste in essere per il raggiungimento in via diretta e/o indiretta degli dell'associazione;
- acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta;
- istituire in Italia ed all'estero sedi e filiali della Fondazione, comunque centri di attività utili per il conseguimento degli scopi della Fondazione;

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali nei limiti della legislazione vigente e secondo le norme del presente statuto.

Art.4

Il patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione in senso lato è costituito dai conferimenti in denaro fatti alla fondazione dai fondatori partecipanti al Comitato di Fondazione, comunque da altri conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili e da qualsiasi utilità, fatti –anche successivamente- dai Fondatori e/o da altri partecipanti, con destinazione a incremento del fondo di dotazione; altresì ogni ulteriore bene, sia questo mobile e/o immobile pervenuto a qualsiasi titolo alla Fondazione e con destinazione ad incremento del fondo di dotazione, ivi comprese le elargizioni di enti pubblici e privati, fondazioni e comunque persone fisiche, sia italiane che estere, purché venga indicato il vincolo di destinazione ad incremento del fondo di dotazione; così i beni acquistati, secondo le leggi vigenti e le norme del presente statuto, dalla Fondazione stessa ed acquisiti a titolo di incremento del fondo di dotazione, altresì gli utili attivi/residui di gestione, i frutti e quanto altro non utilizzato che, con delibera del Consiglio di fondazione, verrà destinato ad incremento del fondo di dotazione; qualsiasi apporto suscettibile di valutazione economica pervenuto alla Fondazione senza specifici vincoli di destinazione, confluirà nel fondo di gestione come meglio specificati all'art. 5.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione –che costituisce il mezzo ordinario per la gestione economica delle attività della Fondazione e per il raggiungimento delle attività dei suoi scopi- è costituito oltre che dagli utili e residui di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, da tutte le rendite ed attività della Fondazione o da qualsiasi bene ad essa pervenuto ad alcun titolo e da qualsiasi soggetto titolato a farlo, senza vincolo di destinazione ad incremento del fondo di dotazione. I contributi e le quote associative degli aderenti, nonché dei sostenitori così come determinati dal CdA, sono destinati al fondo di gestione.

Art. 6

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo per l'anno in corso ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, attenendosi alle regole dell'ordinaria contabilità.

Art. 7

Libri sociali e registri contabili

I libri sociali e i registri contabili che la Fondazione deve tenere sono:

- a) libro verbali Consiglio Amministrazione;
- b) libro giornale della contabilità sociale;
- c) libro inventario;
- d) libro verbali Consiglio di Fondazione

ed ogni altro o registro dovesse esser richiesto per legge

Art. 7

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno formato il Comitato di Fondazione ovvero Maurizio Gasparri, Ignazio La Russa,.....

Possono inoltre divenire Fondatori nominati con delibera assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio di Fondazione, sia le persone fisiche che giuridiche, Pubbliche e/o private, Enti morali, Fondazioni che condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscano al fondo di dotazione od al fondo di gestione, nelle misure determinate dal Consiglio di Fondazione. L'esclusione e la perdita della qualifica di fondatore, può avvenire solo a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

Art. 8 Aderenti

Possono divenire aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli Enti, Fondazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.

La ammissione è determinata dal Consiglio di Fondazione.

La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 9 Sostenitori

Possono divenire sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che ne fanno richiesta e – condividendo le finalità della Fondazione- contribuiscono ai suoi scopi con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministratori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con conferimento di beni materiali od immateriali.

Art.10 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione
- Il Presidente del Consiglio di Fondazione
- Il Segretario Generale
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Consiglio di Fondazione
- Il Comitato Scientifico

Art. 8

Presidente della Fondazione e Legale Rappresentante

Il presidente è nominato a tempo indeterminato dal Comitato di Fondazione, presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la rappresentanza Legale e generale della Fondazione di fronte a terzi e rappresenta la Fondazione in giudizio; al medesimo è conferito specifico potere di delega delle proprie prerogative e facoltà, ivi compreso, per singoli atti, il potere di rappresentanza.

In caso di mancanza il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Fondazione, su convocazione del Presidente del Consiglio di Fondazione, tra i soci fondatori.

Il presidente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze, indicando l'ordine della trattazione; controlla il buon andamento della gestione della Fondazione; verifica l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione da parte del Segretario Generale; predisporre lo schema di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; adotta in caso d'urgenza tutti i provvedimenti che ritiene opportuni nell'interesse della Fondazione, atti che devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla data di assunzione del provvedimento d'urgenza.

Il presidente risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Il presidente del Consiglio di Fondazione

Il Presidente è nominato a tempo indeterminato dal Comitato di Fondazione; convoca e presiede il Consiglio di Fondazione, proponendo i temi da trattare.

E' componente di diritto del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento temporaneo e per una durata continuativa non superiore ai sei mesi, sostituisce il Presidente della Fondazione in tutte le sue funzioni fino a nuova nomina.

Il Presidente del Consiglio di Fondazione fa delega specifica nei rapporti con.....

Art. 10

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra uno dei suoi membri, il Consiglio ne stabilisce le funzioni operative e gli specifici incarichi, attua le delibere del Consiglio di Amministrazione, assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle sue funzioni.

Art.11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri due di diritto: il Presidente del Consiglio di Fondazione ed il Presidente della Fondazione che lo presiede, gli altri tre componenti sono nominati, per la prima volta dal Comitato dei Fondatori, successivamente dal Consiglio di Fondazione, durano in carica tre anni, salvo revoca da parte del Consiglio di Fondazione prima della scadenza del mandato. La mancata partecipazione ai lavori del Consiglio per due sedute consecutive senza giustificazione, comporta la decadenza, previa contestazione e possibilità di discolpa da parte dell'interessato; per la reintegrazione del numero dei consiglieri, il Consiglio di Fondazione all'uopo convocato dal Presidente del Consiglio di Fondazione o dal Presidente della Fondazione, deve provvedere alla cooptazione di altro consigliere che resterà in carica per la durata residua del mandato ovvero sino allo spirare del termine degli altri consiglieri di nomina elettiva;

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

In particolare: nomina il comitato scientifico, nomina il Presidente del comitato scientifico; approva i bilanci preventivi e consuntivi sottoposti dal Presidente; delibera per quanto attiene l'accettazione di eredità, legati donazioni, acquisto ed alienazione di beni immobili; formula e riceve proposte dal Consiglio di Fondazione, propone al Consiglio di Fondazione modifiche allo statuto, ratifica l'accettazione degli aderenti e sostenitori, nomina il Segretario Generale, istituisce commissioni, determina le attività della Fondazione in relazione agli scopi ed alle indicazioni del Consiglio di Fondazione. Determina il contributo e le quote sia per i Fondatori che per gli Aderenti ed i sostenitori vari.

Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti; il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente autonomamente o a richiesta della maggioranza dei componenti, con lettera raccomandata spedita almeno sei giorni prima dell'adunanza, in alternativa via fax o posta elettronica, in caso d'urgenza è convocato con tre giorni di preavviso; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della convocazione, può indicare la II convocazione anche a distanza di un'ora dalla prima; in I convocazione è richiesta la presenza di tutti i componenti, in II basta la maggioranza degli stessi; delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza; le delibere vengono inserite in originale nel libro delle delibere, devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale che funge da segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio è composto da tre membri effettivi, fra cui il Presidente, due supplenti, per la prima volta nominati dal Comitato dei Fondatori e successivamente tutti nominati dal Consiglio di Fondazione; i componenti durano in carica tre anni; vigila sulla corretta gestione della Fondazione, verifica la regolarità della tenuta delle scritture e la redazione dei bilanci, effettuando apposite note agli stessi, può effettuare verifiche di cassa.

I componenti possono assistere ed intervenire, senza diritto al voto, al Consiglio di Amministrazione; in caso di mancanza di uno o più membri effettivi subentrano, fino alla scadenza naturale del mandato, i supplenti; per quanto attiene la reintegra sostituzione dei membri, valgono le regole dettate per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.13

Consiglio di Fondazione

E' l'organo cui è riservata la deliberazione relativa gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio di Fondazione.

Al Consiglio di Fondazione compete, in caso di mancanza, la nomina del Presidente della Fondazione e del Presidente del Consiglio di Fondazione, inoltre nomina secondo le norme statutarie, i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è costituito dai Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Possono partecipare altresì alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i sostenitori e gli aderenti. La veste di membro del Consiglio di Fondazione non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, e di Segretario Generale. Il Consiglio di Fondazione inoltre ha il compito di:

- a) Nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministratore ed i Revisori dei conti a decorrere dal mandato successivo a quello avvenuto con la nomina del Comitato dei Fondatori;
- b) Stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 7, 8 e 9 possano divenire Aderenti, Sostenitori, Fondatori;
- c) Procedere all'attribuzione della qualifica di Fondatore ed alla sua esclusione a norma del disposto dell'art.9 del presente Statuto;
- d) Determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- e) Ratificare il programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) Approvare le modifiche statuarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- g) Deliberare le modifiche statuarie che ritenga necessarie;
- h) Deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- i) Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione su indicazione del Presidente del Consiglio di Fondazione su indicazione del Presidente del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Fondazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri. Il Consiglio è convocato mediante raccomandata da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, o tramite un fax o posta elettronica, in via alternativa con pubblicazione su un giornale a tiratura nazionale.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax o e-mail, inviati con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri aventi diritto. Ciascun membro a diritto ad un voto. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale,

firmato dal Presidente del Consiglio di Fondazione e dal Segretario Generale che funge da Segretario del Consiglio di Fondazione.

Art. 14

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione, è composto di sei membri e fino ad un massimo di quaranta, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica due anni.

I componenti sono scelti tra le persone fisiche, anche non italiane, che nell'ambito delle loro competenze si siano segnalati per particolari qualità meritorie.

I componenti nominano un direttore del comitato che ne dirige i lavori e si rapporta con gli organi della Fondazione.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno o quando gli altri organi ne facciano richiesta al direttore.

La convocazione avviene senza particolari formalità, fatta salva la comunicazione da darsi da parte del direttore, con lettera, via fax o via posta elettronica, ai componenti, almeno tre giorni prima della riunione.

Alle riunioni possono partecipare il Presidente della Fondazione ed il Presidente del Consiglio di Fondazione nonché i membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Comitato Scientifico ha il compito di:

- Coadiuvare, con la funzione consultiva il CdA ed il C.d.F. circa le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- Collaborare alla definizione della politica scientifica e culturale della Fondazione;
- Esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivati dalle attività della Fondazione.

Art. 15

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte interessata ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Roma.

Art. 16
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio dei Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero affini di pubblica utilità.

Art. 17
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti.